

Osservazioni Utilitalia
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
167/2021/R/GAS
RIASSETTO DELL'ATTIVITÀ DI MISURA DEL GAS NEI PUNTI DI ENTRATA E USCITA
DELLA RETE DI TRASPORTO
Orientamenti finali

OSSERVAZIONI GENERALI

Utilitalia manifesta un generale apprezzamento nei confronti dei temi posti in consultazione, sugli orientamenti finali per il riassetto dell'Attività di misura nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto del gas, tenendo conto delle Linee operative di intervento consultate da SRG e degli esiti di tale consultazione in materia.

Risulta, infatti, assolutamente condivisa tutta la parte motivazionale illustrata nel DCO, stante la necessità di individuare una regolamentazione dell'attività di misura della rete di trasporto del gas, in grado di contemperare, da una parte, le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell'attività di metering e, dall'altra, individuare una corretta nomenclatura degli aspetti prestazionali sulla qualità della misura che incidono sul tema del gas non contabilizzato (GNC), visto che da questi aspetti, più volte richiamati nel documento, deriva la proposta di introdurre un segnale economico che incentivi l'aumento della qualità della misura, a sua volta legata alle caratteristiche tecnico-impiantistiche e manutentive degli impianti di misura.

Non sfugge infatti che per il comparto delle imprese di distribuzione rappresentate da Utilitalia a tali segnali economici, si aggiunge l'annunciata definizione dell'ulteriore meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione in relazione alle grandezze che contribuiscono alla formazione del Delta¹⁰, ai punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con una rete di distribuzione (city gate) e che tutte tali misure, per loro stessa natura, vanno ad incidere direttamente sul risultato dell'esercizio, potenzialmente riducendolo anche in misura sensibile.

Quanto da ultimo detto è ampliabile anche al caso dei Clienti Finali che, inoltre, dovranno coprire i costi dell'eventuale adeguamento (con le criticità illustrate successivamente, soprattutto in materia di normativa tecnica applicabile) tramite i margini derivanti dalle proprie attività caratteristiche. Inoltre, si sottolinea che, pur condividendo la proposta dell'Autorità di ridurre della metà per 4 anni l'ammontare del corrispettivo della tariffa di misura del trasporto CMcf applicabile agli utenti del trasporto, il cui impianto di misura è di proprietà del TSO cui è connesso, resta la forte incertezza circa i costi che il Cliente stesso dovrà sostenere in caso voglia avvalersi della facoltà di cessione dell'impianto di misura di proprietà al trasportatore cui è connesso dato che, a oggi, non è noto l'andamento futuro della componente CMcf e, di conseguenza, viene a mancare un elemento cruciale per l'analisi di convenienza tra la scelta di mantenere la proprietà dell'impianto di misura sostenendo gli eventuali costi di adeguamento e le eventuali penali comminate e quella, alternativa, di cedere l'impianto sostenendo il maggior costo per il servizio di misura.



Alla luce di quanto detto nei paragrafi precedenti, sebbene condivisibili gli intenti sopra richiamati, riteniamo auspicabile, in via generale, alcune integrazioni alle proposte avanzate nel documento in esame oltre che un focus specifico sugli effetti delle decisioni che si andranno a ratificare, in esito al presente procedimento, sul comparto della distribuzione.

Raggruppando i dati della “Tabella 1” per tipologia di soggetti titolari, risulterebbe che l’effetto delle disposizioni del DCO incidono soprattutto sui clienti finali, allacciati alla rete di trasporto, e, tra quelli regolati, sui DSO.

Tabella 1 raggruppamento per tipologia di soggetti titolari

Soggetto	N. punti	Percentuali
TSO	570	8%
CF	3.385	48%
DSO	2.970	42%
Altri	145	2%
	7070	100%

I rapporti contrattuali che caratterizzano le responsabilità e gli impegni tra TSO, UdT/UdB e CF per tramite il codice della rete del trasporto, possono essere razionalizzati con provvedimenti regolatori, che incidono direttamente su questo strumento. Diversa è, invece, la situazione che caratterizza le responsabilità e gli impegni tra TSO e DSO, attori delle medesime attività su reti diverse. Dal punto di vista regolatorio riterremmo pertanto doveroso, individuare strumenti paritari di partecipazione a questi processi di autoregolamentazione. Si osserva a tal proposito che gli orientamenti posti in consultazione paiono essere, in ultima analisi, quelli dell’autoregolamentazione proposta dal TSO, titolare dell’8% di punti di misura, con effetti su responsabilità e corrispettivi economici sull’attività di metering svolte dai vari DSO nazionali titolari del 42% dei punti di misura.

Pur riconoscendo la validità tecnica di tale autoregolamentazione (fatto salvo qualche elemento di cui si darà riscontro puntuale più avanti nel presente documento), riteniamo auspicabile che codesta rispettabile Autorità **conduca ulteriori approfondimenti sul comparto della distribuzione gas**, in relazione agli investimenti e le relative ricadute in tariffa, nonché, sulla reale fattibilità tecnica degli interventi proposti.

L’assunto di non aver ritenuto *“opportuno prevedere una natura strettamente vincolante dei requisiti, che dunque rappresenterebbero un mero benchmark di riferimento”*, diventa tuttavia una sorta di **“obbligo indiretto”** ad agire in tempi stretti, per limitare gli effetti economici derivanti dal sistema dei corrispettivi di mancato rispetto degli standard di qualità della misura (legati tra l’altro al prezzo del gas). In altri termini, il combinato disposto dei vari aspetti richiamati dalla autoregolamentazione del TSO, sovrasta, unilateralmente, il coacervo di norme tecniche esistenti, **costringendo di fatto i titolari del metering a un’applicazione retroattiva delle stesse, con interventi che altrimenti non avrebbero trovato applicazione immediata sugli impianti in esercizio.**

La decisione assunta dal normatore tecnico, si ispira infatti a un’applicazione sostenibile della stessa. Obiettivo delle norme tecniche è notoriamente contemperare l’esigenza di allineare gli impianti alle migliori tecnologie, in quelli di nuova realizzazione, richiamando al contempo un impegno di ammodernamento degli impianti esistenti, in occasione di specifiche circostanze. Si veda a titolo di esempio l’art. 3.2.15 della UNI 9167-1 che, definendo cosa si intende con “Modifica Sostanziale”, limita la cogenza della norma solo a nuovi impianti o revamping di impianti esistenti che comportino la realizzazione di **almeno due delle quattro tipologie di intervento rappresentate nell’articolo stesso.**

Gli aspetti economici riconducibili a questa applicazione retroattiva delle normative tecniche vigenti, investe infatti corrispettivi a carico dei Titolari per il mancato rispetto degli standard, applicati in misura



maggiorata in caso di impianti non adeguati ai requisiti minimi, o in misura ridotta, qualora siano stati rispettati i requisiti ottimali.

L'inertizzazione di queste criticità economiche, tra l'altro in questa fase di non facile quantificazione, comporta per il DSO, ma in generale per tutti i titolari di impianti di misura, ivi inclusi i Clienti Finali, forti investimenti per interventi necessari, nel caso dei DSO, sulla quasi totalità dei City Gate, sui quali sarebbe utile fornire garanzie rispetto a possibili evoluzioni del riconoscimento dei costi dal punto di vista tariffario¹.

Va inoltre tenuto conto della reale fattibilità tecnica degli interventi di adeguamento degli apparati ai requisiti minimi richiesti, rispetto ai quali riteniamo necessari non meno di tre - cinque anni.

Per quanto riguarda invece il ruolo assegnato a SGR nel DCO in relazione alle attività di monitoraggio, verifica, applicazione dei corrispettivi, controllo e verifica ispettiva, desta qualche perplessità la mancata neutralità del soggetto che gestisce tale processo. Pertanto, sarebbe auspicabile che il controllo dei dati e il calcolo dei corrispettivi avvenga in contraddittorio e/o questa facoltà venga attribuita a un soggetto terzo.

I DSO **apprezzano e ritengono molto utile il monitoraggio del rispetto degli standard di qualità del servizio**, in quanto fornisce preziose informazioni ai titolari degli impianti di misura, utili ad avere maggiore consapevolezza di eventuali situazioni di criticità e priorità in relazione agli eventuali interventi di adeguamento. Tuttavia, ritengono **davvero limitato** il tempo tra la messa a disposizione dei dati e la decorrenza dei corrispettivi. L'articolato data set, composto da una gran mole di dati, necessita, come verrà più avanti ulteriormente argomentato, di essere accuratamente analizzato e verificato.² Dodici mesi (o al più 18 per la rangeability) sono ritenuti largamente insufficienti per garantire il corretto indirizzamento delle azioni di miglioramento.

Dalle prime analisi condotte dai Distributori associati emergono dei profili di criticità correlati ai seguenti aspetti:

- o **La decorrenza al 1/1/2023 (e dal 1/7/2023 per "disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)") dell'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard è una data assolutamente prematura e non congrua**, in quanto non dà il tempo ai titolari di mettere in atto gli interventi di adeguamento dei dispositivi alla normativa tecnica attuale, e di conseguenza riuscire a limitare i corrispettivi previsti nel caso di mancato raggiungimento degli standard.

Per una maggiore comprensione della non congruità dei tempi proposti, di seguito poniamo all'attenzione un elenco di **vincoli temporali** che pregiudicano la realizzabilità degli interventi in tempi così limitati:

1. **Analisi della situazione di partenza**, e la connessa valutazione accurata dei dati che emergono dal monitoraggio (che può aiutare a individuare le apparecchiature più obsolete e/o che non rispondono alle performance richieste).
2. **Iter burocratici e sostenibilità della fornitura**. La messa a punto dei capitolati di gara associata ai tempi di approvvigionamento degli apparati da parte dei fornitori (che probabilmente **non sono affatto preparati a soddisfare in tempi rapidi** una mole così elevata

¹ Si evidenzia, in tal senso, la variabilità dei costi di intervento per l'adeguamento delle impiantistiche dei PdC City Gate. Investimenti che richiedono una copertura tariffaria puntuale escludendo eventuali evoluzioni verso costi standard, come nel caso degli investimenti ammessi sui contatori dei PdR della distribuzione.

² Alcuni nostri associati segnalano a esempio, **casi di disallineamento tra i dati** messi a disposizione da SRG in questa fase (a valle del censimento già effettuato da SRG pur nelle more dell'attuale DCO) e quelli che risultano ai DSO stessi. Tali disallineamenti vanno accuratamente analizzati e discussi in tra le parti.



di richieste) porterebbe a una forte dilatazione del gap temporale tra le richieste e il soddisfacimento delle stesse³.

3. **Stagionalità degli interventi**, che tiene conto del fatto che alcuni tipi di interventi presso le cabine REMI possono essere espletati soltanto nella stagione estiva, condizione che di fatto comprime ulteriormente i tempi e rende le tempistiche ancora più sfidanti⁴. In aggiunta si segnala anche le tempistiche per la *progettazione del piping e il montaggio delle apparecchiature*.
 4. **Assestamento del know-how tecnologico** che tenga conto dell'evolversi della curva di apprendimento e di esperienza legata a tecnologie e apparati di cui non vi è appieno una consolidata conoscenza. L'implementazione accelerata di tecnologia ha impatti che si riverberano sia sulla buona riuscita degli interventi che sui livelli dei costi a esso legati.
 5. **Predisposizione e valorizzazione dei piani industriali da parte delle società distributrici**. I tempi sono ristretti per potere progettare in modo appropriato non solo la predisposizione e approvazione del documento, ma anche una realistica elaborazione delle tempistiche e dei valori monetari a supporto degli interventi da realizzare, senza tenere conto della correlata capacità di reperire in tempi rapidi le necessarie risorse finanziarie.
- Oltre ai vincoli temporali vanno considerati i **vincoli realizzativi**, laddove, sono presenti limitazioni di **natura strutturale** (mancanza degli spazi) che richiedono interventi di natura edile con dilatazione dei tempi di ordine superiore rispetto le tematiche precedenti.
 - Riteniamo altresì auspicabile e necessario che i provvedimenti (regolatori e normative tecniche) possano **essere armonizzati per non generare inefficienze**. A esempio, la norma UNI 9571-2, relativamente agli organi primari presso le REMI non soggetti alla metrologia legale, obbliga il DSO a sottoporre a verifica periodica gli organi di misura. Tale obbligo applicato ai misuratori più vetusti (ante 2012), porta a dover effettuare le verifiche periodiche entro il mese di maggio del 2022. Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile sottoporre a verifica periodica l'organo primario esistente, il Titolare, per ottemperare al dettato normativo, si vedrebbe costretto a sostituire l'organo primario in tempi ristretti e quindi a perseguire la soluzione di più rapida attuazione a esempio mediante la sostituzione del misuratore esistente con uno di pari tecnologia e calibro.
- Potrebbe accadere infatti che tale intervento, pur ottemperando alla norma tecnica, risulti inefficace rispetto i requisiti minimi richiesti nel DCO. In questo caso il DSO si vedrebbe costretto, dopo breve tempo, e ben prima di avere concluso la vita utile dell'apparecchio (15 anni), a sostituire prematuramente il misuratore installato creando sia una diseconomia per il sistema che una ricaduta sulle tariffe. Ragionamento analogo si può riscontrare nei requisiti manutentivi minimi e ottimali per le verifiche periodiche, dove si parla dei requisiti delle norme UNI: l'introduzione di verifiche periodiche stringenti potrebbe comportare l'insorgenza di sunk cost correlati a valori residui di contatori verificati e sostituiti prima del termine della loro vita utile

In aggiunta va tenuto in debito conto che la spinta alla innovazione tecnologica della misura e alla qualità del gas prospettata nel documento di consultazione, deve necessariamente **armonizzarsi con gli sviluppi derivanti dalla ineluttabile decarbonizzazione del settore** che, inevitabilmente, guiderà le politiche di investimento dell'intera filiera in una logica di *system integration* (superando la logica di singola filiera a silos). Si corre infatti il rischio di introdurre innovazioni che, pur conseguendo maggiori requisiti di qualità della misura del gas naturale, non tengono in considerazione la prevista immissione di "nuovi" gas nel

³ Per la realizzazione e la messa in servizio di modifiche impiantistiche su cabine oltre di grande portata sono da considerare sia i tempi di approvvigionamento che quelli di realizzazione degli interventi che possono essere superiori a uno o più anni.

⁴ Su impianti che agiscono nello stesso territorio oltre al tema della stagionalità c'è anche quello correlato al fatto che non sempre è possibile sovrapporre l'effettuazione degli interventi per garantire la continuità del servizio (vedi S 7 e S 10).



sistema, rendendo dunque l'investimento innovativo per un verso, ma già obsoleto nel breve-medio termine per l'altro, creando in tal modo il rischio concreto di generare **"stranded asset"**. I tempi di implementazione del provvedimento devono essere quindi compatibili con i tempi necessari ad assicurare l'effettiva disponibilità sul mercato di strumenti per la misura in continuo della qualità del gas e per la misura dei volumi di gas (aventi i requisiti di rangeability e di classe previsti) **e in grado di misurare anche i "nuovi" gas ed in particolare le miscele H2/NG gas naturale / idrogeno, con percentuali rilevanti di Idrogeno**, che nei prossimi anni costituiranno una delle leve fondamentali, per la decarbonizzazione dei consumi energetici, in particolare nei settori "hard to abate". A tal proposito, prima di introdurre prescrizioni regolatorie, si suggerisce di attendere e prendere in considerazione gli intendimenti del nuovo framework legislativo che verrà introdotto entro fine 2021, da parte della Commissione Europea (vedi riforma della "Direttiva Gas"). Sarebbe altresì auspicabile che le prescrizioni regolatorie fossero ben ponderate e **armonizzate anche con gli sviluppi legati alla consultazione 39/2020/R/GAS** e con gli esiti delle sperimentazioni che si prospettano riguardo gli **usi innovativi delle reti gas**.

Tutto ciò premesso, la nostra proposta, finalizzata a raggiungere obiettivi concreti in tempi sostenibili rispetto i vincoli sopra esposti, **si basa su una clusterizzazione dimensionale degli apparati di misura** (tipo quella adottata nel roll-out della telelettura gas ai sensi delle delibera 155/2008 e s.m.i.) **da tradurre in una progressiva facoltativa adozione degli interventi e conseguente applicazione (progressiva) dei relativi corrispettivi economici**.

Si partirebbe dagli interventi sugli impianti di maggiori dimensioni (**intercettando quelli con transito elevato di volumi**) per raggiungere poi, in modo scaglionato, tutti gli altri di portata minore. Questo permetterebbe un **approccio virtuoso e graduale, in grado di dare una risposta efficace in tempi congrui**. Di seguito una ipotesi di schematizzazione temporale di decorrenza dei corrispettivi in base alla clusterizzazione degli apparati:

Tabella 2 - schematizzazione temporale decorrenze con clusterizzazione degli apparati

	2023	2024	2025	2026	2027
Qero > 100.000					
Qero tra 100.000 e 30.000					
Qero tra 30.000 e 10.000					
Qero < 10.000					

La gradualità degli interventi, permetterebbe una programmazione sostenibile da parte dei DSO e dei fornitori interessati, rafforzando la solidità dei risultati a livello nazionale rispetto alle scelte e realizzabilità degli interventi da parte di entrambe le categorie di Settore.

La modulazione degli interventi, inoltre, permetterebbe un minore impatto **tariffario per il ristoro di investimenti meglio distribuiti nel tempo**.

Un ulteriore strumento a garanzia dell'efficienza degli interventi, potrebbe essere l'introduzione di un **meccanismo regolatorio incentivante**, legittimato nella misura in cui agli operatori viene richiesto un impegno molto più gravoso rispetto a quanto definito dalla normativa tecnica, che vada a premiare la velocità di raggiungimento dei livelli di performance assegnati. Non solo, dunque, corrispettivi nel caso di mancato rispetto degli standard, ma anche premi agli operatori più veloci ed efficienti nel concludere il piano di adeguamento concordato con il TSO. Un meccanismo così delineato potrebbe contribuire al raggiungimento efficace dei risultati che si pone il regolatore.

Inoltre, sarebbe auspicabile prevedere integrazioni al meccanismo dei corrispettivi proposti (di fatto una sorta di penali), finalizzate a renderlo coerente con i meccanismi di questo tipo già da tempo utilizzati



dalla regolazione, sia in quella della qualità tecnica del servizio, che in quella tariffaria. In particolare, si propone di introdurre un **tetto all'ammontare dei corrispettivi** che possono essere comminati ai titolari di impianti di misura (siano essi, quindi, DSO/Soggetti Regolati o Clienti Finali) nell'arco dell'anno e un sistema di rateizzazione degli stessi con la possibilità di azzerare le rate residue in caso di sovra-performance nei periodi successivi.

Infine, per quanto riguarda le criticità precedentemente indicate in materia di impatti delle proposte in esame sui Clienti Finali, si ritiene opportuno fornire un segnale economico di medio periodo sul costo che il Cliente Finale stesso potrebbe sostenere qualora decidesse di cedere l'impianto di misura di proprietà, così da permettergli di fondare le proprie scelte su dati quanto più prevedibili possibile. Quanto appena detto, potrebbe avvenire sia tramite stime elaborate dall'Autorità e dai TSO coinvolti, sia tramite la fissazione ex-ante dell'ammontare futuro della componente CMcf o di un tetto a essa e la gestione delle eventuali differenze tra il gettito tariffario e i costi da riconoscere ai TSO tramite le componenti aggiuntive della tariffa di trasporto.

Quanto sopra esposto si traduce nelle direttrici principali di seguito elencate anche per ordine di importanza:

- **Tempi congrui e gradualità** degli interventi e quindi dei corrispettivi
- Armonizzazione con le norme tecniche e con gli sviluppi derivanti dalla decarbonizzazione del settore onde evitare rischi di generare inefficienze e **stranded asset**
- Meccanismo incentivante e allineamento del proposto sistema di penali a quanto già previsto dalla regolazione in materia
- Garanzia della neutralità del soggetto controllore
- Certezza del riconoscimento dei costi

Ferme tali riflessioni si espongono di seguito considerazioni in merito agli spunti di consultazione proposti.



SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S 1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità

In linea generale, si condividono le previsioni regolatorie di intervenire in modo non vincolante sui requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi dei sistemi di misura, e di adottare standard di servizio e adeguati meccanismi di responsabilizzazione dei soggetti titolari delle attività.

Ciò detto riteniamo però opportuno che si proceda con ulteriori approfondimenti rispetto alle tematiche espresse nella parte delle osservazioni generali, in relazione agli effetti delle proposte sul comparto della Distribuzione gas. Il raggiungimento facoltativo di requisiti minimi impiantistici per agevolare la conformità agli standard, il cui mancato rispetto implica l'applicazione di un corrispettivo economico, può comportare infatti modifiche urgenti dell'impiantistica esistente presso i City Gate, con importanti ricadute sia per gli investimenti sia per la reale fattibilità tecnica degli interventi nelle tempistiche prospettate.

S 2. Osservazioni in merito ai ruoli e alle responsabilità dell'attività di misura.

Si condividono ruoli e responsabilità dell'attività di misura prospettati nel paragrafo 6 del DCO, fatta eccezione di quanto segue.

Non si condivide l'assunto del paragrafo 6.12, lettera d), nella parte in cui dice che: SRG, in qualità di impresa maggiore di trasporto e responsabile del bilanciamento, possa effettuare **“verifiche in loco sugli impianti di misura”**. Riteniamo infatti non condivisibile una tale delega di ispezione e controllo rispetto al richiamo del paragrafo 6.15 dove, a nostro avviso, solo in chiave interpretativa del decreto MSE, 18 giugno 2010, è assunto che SRG: “debba poter godere di un ruolo rafforzato nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti minimi e dei livelli di servizio (sia quelli relativi all'attività di metering, sia quelli relativi all'attività di meter reading). In particolare, **si ritiene opportuno attribuire a SRG il potere di effettuare verifiche in loco a campione**, anche sugli impianti relativi alle reti di altre imprese di trasporto, per monitorare l'effettiva conformità degli impianti ai requisiti e agli standard di qualità individuati in esito al presente procedimento”. Essendo SRG operatore chiamato a osservare le stesse regole degli altri Titolari di impianti di misura, **riterremmo opportuno che tali compiti siano attribuiti da parte del Regolatore a un soggetto Terzo esterno.**

S 3. Osservazioni in merito alla responsabilità dell'attività di meter reading in capo alle imprese di trasporto, al ruolo dell'impresa maggiore di trasporto e alle esigenze di coordinamento.

Si condivide quanto espresso nel DCO.

S 4. Osservazioni in merito all'attività di misura del trasporto gas svolta dalle altre imprese regolate

Non si condivide il concetto espresso nel paragrafo 7, che associa i soggetti regolati agli adempimenti della autoregolamentazione di SRG, quando dice che “tali imprese, in qualità di soggetti regolati, siano tenute al rispetto dei requisiti minimi impiantistici, funzionali e manutentivi di cui al Codice, a fronte di costi impiantistici, manutentivi e di esercizio degli impianti che trovano riconoscimento nelle rispettive regolazioni tariffarie”.

A tale riguardo, come anticipato nella parte delle Osservazioni generali, si ribadisce la necessità di individuare strumenti paritari di partecipazione a questi processi di autoregolamentazione secondo principi non nuovi in quanto presenti in precedenti dispositivi regolatori, quali quelli della delibera 138/2004 all'Articolo 11, “Obblighi di coordinamento tra le imprese di distribuzione e l'impresa di trasporto”. Gli orientamenti sulle dotazioni impiantistiche in parola, benché corretti nella sostanza,



sono rappresentativi di una prospettiva inquadrabile nelle logiche dei TSO, titolari dell'8% di punti di misura e, pertanto, prive delle necessarie valutazioni di opportunità rispetto agli effetti sulle attività di metering, svolte dai DSO nazionali titolari del 42% dei punti di misura e, rispetto ai quali, non è praticabile la cessione degli asset come nel caso dei Clienti Finali, essendo gli stessi parte integrante dell'attività di distribuzione.

Riteniamo auspicabile che vengano condotti ulteriori approfondimenti sul comparto della distribuzione gas, in relazione agli investimenti e le relative ricadute in tariffa, nonché, sulla reale fattibilità tecnica degli interventi proposti da SRG.

S 5. Osservazioni in merito alla razionalizzazione del quadro regolatorio delineata nel presente capitolo

Si condivide quanto detto al paragrafo 8.5, sulla “necessità di una razionalizzazione delle previsioni contrattuali che disciplinano il servizio e del sistema di diritti e doveri dei vari soggetti corresponsabili di tale attività”, osservando, appunto, che nel rapporto tra TSO e DSO non esistono **delle previsioni contrattuali** che disciplinano il servizio.

Siamo pertanto favorevoli alla previsione che tali materie siano disciplinate in un apposito testo integrato, approvato dall'Autorità in esito al presente procedimento, purché questo sia adottato a valle degli approfondimenti citati al precedente punto, differenziando le previsioni dei City Gate rispetto agli altri punti di misura. Questi, infatti, oltre a essere punti di interconnessione tra le diverse reti rappresentano in continuità una componente impiantistica comune a entrambi (PdR trasporto= PdC distribuzione) in sovrapposizione paritaria di responsabilità, diritti e doveri.

S 6. Osservazioni in merito ai requisiti minimi e ottimali.

Si rappresentano di seguito per punti osservazioni in merito ai requisiti minimi e ottimali

Paragrafo 9.6 e seguenti: Come chiarito rispetto al DCO nel seminario di approfondimento organizzato da ARERA, il Titolare ha la “*possibilità*” di valutare se gli impianti di misura siano da rendere conformi agli schemi illustrati nella norma UNI 9167-3:2020, per cui quelli con Q_{ero} > 4.000 Smc/h devono essere dotati di strumento di analisi della qualità del gas, le linee di misura devono contenere gli spazi di alloggio dei contatori di prova, ecc. Questo presupposto regolamentare al cui mancato adempimento corrisponde una penalità di tipo economico, come argomentato nella parte delle Osservazioni generali rappresenta una forzatura in palese contrasto con lo spirito a base delle scelte operate dal normatore tecnico. Questi ha infatti posto l'applicabilità della Norma necessaria solo in caso di “*modifica sostanziale dell'impianto di misura*”, ossia, al soddisfacimento contemporaneo di due condizioni rispetto alle quattro elencate nella voce di definizione contenuta nella parte 1 della suddetta norma.

Paragrafo 9.14: In tale paragrafo si fissano quali sono le norme di riferimento per l'adeguatezza degli impianti di misura, rendendo di fatto le stesse ad applicazione retroattiva su tutti gli impianti a prescindere dalla data di realizzazione degli stessi. Concetto ripreso nel paragrafo 12.12

Paragrafo 9.16: Vanno chiariti e approfonditi gli indicatori prestazionali da differenziare negli impianti già in servizio. Per questi, occorre segnalare che vi sono impianti realizzati in passato:

- i cui organi primari non hanno condizioni di riferimento compatibili con certi livelli di performance (i.e.: dispongono di misuratori venturimetrici) e/o sono sprovvisti di strumenti di misura della qualità. Per essi non sarebbe possibile il rispetto di alcuni requisiti prestazionali, se non effettuando importanti investimenti che normativamente non sono obbligatori;



- non dispongono di data logger, bensì di altri organi di back-up di misura (i.e. venturimetrici). Si richiede quindi l'identificazione di condizioni di riferimento degli altri dispositivi, per poter controllare anche per tali impianti il livello prestazionale raggiunto.

Per quanto riguarda i requisiti manutentivi (dalla Tabella 9 alla Tabella 11), si chiede conferma che la verifica della frequenza minima ottimale non sia retroattiva alla data di messa in servizio bensì dal momento di applicazione degli eventuali corrispettivi.

Inoltre, si chiede di chiarire meglio la possibilità di impiego di linee venturimetri che rispetto a quanto riportato in alcune note della consultazione (cfr. note 28, 29, 30 del DCO).

Anche gli indicatori IM1, IM2, IM "n" in generale comportano un'applicazione retroattiva della normativa tecnica citata, in quanto i requisiti sono raggiungibili solo con una modifica sostanziale dell'impiantistica e piping – non obbligatoria normativamente per gli impianti in essere - con costi e tempi di realizzazione da definire con attenzione e nuovi costi fissi di esercizio per il controllo dello strumento.

S 7. Osservazioni in merito agli standard di qualità.

Con riferimento alla tabella 12:

Indicatori A e B - In caso di guasto del dispositivo di conversione e del dispositivo di conversione secondario, quando installato, o nel caso in cui quest'ultimo non sia presente e si verifichi il guasto del dispositivo di conversione, il tempo tecnico legato al ripristino delle condizioni di funzionamento, sia esso la riparazione dell'apparecchiatura o la sostituzione della stessa, è dipendente dalla disponibilità del materiale e dell'Impresa che esegue materialmente i lavori. Essendo, pertanto, questa tempistica legata a soggetti terzi ed a processi estranei alla filiera del Distributore, **si chiede** di tenere in considerazione che questo tempo tecnico di ripristino possa essere superiore ai 40 gg.

Indicatore D – L'aggiornamento dei dati di qualità può svolgersi in più modi: le apparecchiature di ultima generazione (tipo 2), infatti, sarebbero predisposte per l'aggiornamento dei dati da remoto, ma non esiste allo stato attuale una procedura codificata con il maggior Trasportatore che permetta di effettuare l'operazione con trasparenza (il processo deve, infatti, essere ben tracciato e riconosciuto da tutti i soggetti poiché costituisce, di fatto, una modifica dei dati di programmazione dello strumento di misura). Nell'immediato, quindi, l'intervento viene effettuato a mano e richiede intervento di soggetto abilitato. **È opportuno**, quindi, prevedere tempistiche più ampie per l'espletamento del servizio (almeno 30 gg e preferibilmente 60 gg), nonché, chiarire modalità, ruoli e responsabilità da dividersi tra Distributore e Trasportatore.

Indicatore E – Per gli aspetti gestionali dei periodi di transizione inverno-estate, durante il seminario di approfondimento del 7 giugno u.s., è stato illustrato un caso di studio tipo, per cui una parte rilevante del gas non contabilizzato, sia in termini di energia che di tempo, ricorre tipicamente nei mesi primaverili (aprile – maggio). Questa mancanza è stata ascritta ad una cattiva gestione (tipicamente a un ritardo) dell'inversione della linea di misura. Come è stato fatto notare anche dall'interlocuzione tecnica con le Imprese durante la suddetta riunione, l'inversione della linea è strettamente dipendente da fattori esterni non facilmente controllabili, quali:

- a. **Condizioni climatiche**, da cui dipendono i prelievi per uso riscaldamento – non prevedibili a lungo termine, per cui, nel dubbio, si tende a non eseguire l'inversione di linea al primo calo dei prelievi, ma piuttosto a lasciare in servizio il misuratore invernale finché non si abbia la certezza che i prelievi non risalgano improvvisamente (quando, dunque, c'è la certezza che le condizioni climatiche estive siano stabili).



- b. Disponibilità del personale o dell'Impresa che materialmente esegue le inversioni di linea. Chi esegue fisicamente le operazioni può essere vincolato da altri impegni per cui l'esecuzione dell'inversione può essere ritardata di qualche giorno rispetto all'“ottimo”.
- c. Natura delle utenze servite: reti in antenna e con alta prevalenza di utenze civili possono avere prelievi sensibilmente differenti tra periodo estivo ed invernale, per cui i misuratori installati possono non essere perfettamente intercambiabili in periodi di gestione intermedia (i calibri possono essere molto differenti, per cui è obbligatorio forzatamente aspettare condizioni estive per eseguire le inversioni di linea, anche in virtù di quanto detto al punto a.).

Si propone di tenere conto di queste oggettive difficoltà, di natura tecnica e non derivanti da una gestione poco virtuosa degli impianti, mediante l'applicazione di una franchigia da utilizzare almeno nei periodi di transizione 15 aprile – 15 maggio (eventualmente applicandola anche con una tolleranza di 5 giorni successivi al periodo in oggetto).

In relazione alla disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)” si chiede inoltre conferma del fatto che lo stesso sia depurato degli effetti di eventuali malfunzionamenti nell'impianto del TSO ricevente.

Indicatore F - In caso di guasto dell'organo primario di misura, se il calibro del contatore è poco utilizzato (es. superiore a G 1000) e/o la calibrazione richiesta è diversa dallo standard 0 - 4 bar (tipicamente >4 bar), i tempi di reperimento e fornitura delle apparecchiature si allungano drasticamente: per questi casi, da nostra esperienza, possono trascorrere anche 180 gg tra ordine ed arrivo del materiale; l'operazione di cambio è quindi viziata da questi tempi tecnici non dipendenti dal Distributore. **Si propone**, quindi, di tenere presente di queste casistiche non usuali nelle tempistiche di riferimento di cui all'indicatore F.

S 8. Osservazioni in merito al monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità.

Si ritiene eccessivo fornire pieno accesso ai dati richiesti dall'articolo 11.18 lettera b), II) a favore di SRG

S 9. Osservazioni in merito al sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità

Si premette che i meccanismi di incentivazione illustrati necessitano di maggiori chiarimenti applicativi per consentire agli operatori la simulazione degli impatti. A titolo di esempio, non è molto chiaro (potrebbe essere interpretato in modi diversi) l'algoritmo che porta alla definizione dei Corrispettivi per mancato rispetto della Rangeability (CMT_R) (Indicatore di Qualità E di Tabella 13). Si richiede di integrare con degli esempi di calcolo che chiariscano le logiche applicative.

Si condivide il principio dell'introduzione di un segnale di tipo economico che incentivi una corretta gestione e manutenzione degli impianti di misura. Tuttavia ai corrispettivi (di fatto delle penalità) dovrebbero fare da contraltare degli incentivi che premiano gli operatori più virtuosi e/o che più velocemente raggiungono obiettivi di miglioramento.

Un primo fattore migliorativo sull'efficienza degli interventi del DSO richiederebbe che al cronoprogramma fosse associato un **meccanismo regolatorio incentivante** che vada a premiare la velocità di raggiungimento dei livelli assegnati. Non solo dunque corrispettivi nel caso di mancato rispetto degli standard ma anche premi agli operatori più veloci ed efficienti. Un meccanismo così delineato potrebbe contribuire al raggiungimento efficace dei risultati che si pone il regolatore. Inoltre, si propone di introdurre un tetto all'ammontare delle penali che possono essere comminate ai titolari di impianti di misura (siano essi, quindi, DSO/Soggetti Regolati o Clienti Finali) nell'arco



dell'anno e un sistema di rateizzazione delle penali con la possibilità di azzerare le rate residue in caso di sovra-performance nei periodi successivi.

Si ritiene necessario anche necessario che la maggiorazione del 30% dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering sia esclusa nel caso un impianto di misura già in esercizio - progettato e realizzato secondo normativa pro tempore vigente e a regola d'arte - non rispetti i soli requisiti impiantistici minimi. Infatti, rispettando l'asset le regole vigenti al momento della sua entrata in esercizio, non sarebbe giustificata una sua penalizzazione del corrispettivo correlata ad un mancato adeguamento a una previsione impiantistica introdotta successivamente la sua entrata in esercizio.

Come detto nella parte delle osservazioni generali, il meccanismo dei corrispettivi, per essere sostenibile, dovrebbe basarsi su **una clusterizzazione dimensionale degli apparati, da tradurre in una progressiva adozione degli interventi e conseguente applicazione (progressiva) dei relativi corrispettivi economici.**

Si riporta di seguito l'ipotesi di schematizzazione temporale di decorrenza dei corrispettivi in base alla clusterizzazione degli apparati:

Tabella 3 - schematizzazione temporale decorrenze con clusterizzazione degli apparati

	2023	2024	2025	2026	2027
Qero > 100.000					
Qero tra 100.000 e 30.000					
Qero tra 30.000 e 10.000					
Qero < 10.000					

In subordine si potrebbe prevedere un allungamento dei tempi di adeguamento **dall'attuale anno circa ad almeno 5 anni** ed introdurre dei passi intermedi con, a esempio:

- una prima fase "incentivante" di 3 anni in cui vengano erogati incentivi per l'adeguamento;
- una seconda fase "neutra" di 2 anni in cui non vengano applicati né premi né penalità;
- una terza fase "a tempo scaduto", dopo i 5 anni, dove si inizi ad imporre le penali.

S 10. Osservazioni in merito ai criteri di dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering e degli indennizzi/penalità per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di meter reading.

Si segnalano due osservazioni afferenti al corrispettivo per mancato rispetto della Rangeability.

In primo luogo va tenuto in considerazione quanto già anticipato al punto S 7 rispetto al fatto che il cambio di linea stagionale non è deterministico, non è noto a priori: avviene tipicamente sulla base dell'evidenza dei cambiamenti climatici o della loro previsione ed è una operazione che non sempre può essere fatta in autonomia dal gestore dell'impianto di misura salvo procedere ad un significativo adeguamento delle linee di misura.

Ritardi o anticipi rispetto alla "data ideale" di cambio linea dipendono da molteplici fattori, non tutti sotto il controllo degli operatori. Di ciò si dovrebbe tener conto per una mitigazione, in tali casi, della commisurazione dei corrispettivi.



In secondo luogo, per i motivi che verranno illustrati, non appare congrua la valorizzazione proposta dei corrispettivi per mancato rispetto della Rangeability nel caso in cui l'impianto di misura **operi al di sotto del range di funzionamento**⁵: a fronte di volumi di gas transitati pressoché nulli il corrispettivo è commisurato di fatto al limite inferiore del range di funzionamento, amplificando molto l'entità del corrispettivo rispetto al gas transitato. Tale impostazione metodologica appare penalizzare le prassi operative dei DSO che sovente, per garantire la continuità del servizio di distribuzione mettono in *stand-by* le REMI, posizionando i riduttori di esercizio a una pressione inferiore a quella di normale esercizio. Le REMI pertanto non vengono utilizzate salvo entrare in funzione in caso di variazioni di assetto impreviste atte a garantire il servizio di distribuzione o talvolta anche per modeste fluttuazioni della pressione di rete il cui impatto non è gestibile tecnicamente dal DSO, salvo procedere ad un significativo adeguamento delle linee di misura. In altre parole, il gestore delle REMI si trova a operare e contemperare due esigenze opposte: l'accuratezza della misura da un lato e la continuità del servizio dall'altra.

S 11. Osservazioni in merito al censimento impiantistico e alla manifestazione dell'interesse a cedere l'impianto

Nessuna osservazione

S 12. Osservazioni in *merito* al Piano di adeguamento e alla cessione degli Impianti.

Come ampiamente argomentato nella parte delle Osservazioni generali e nei punti precedenti non si condividono i numerosi riferimenti presenti in questa sezione del DCO, in cui si sostiene la tesi che *"i requisiti cui si richiederebbe di conformarsi sono, nella maggior parte dei casi, già previsti da normative vigenti e quindi dovrebbero essere già rispettati da titolari degli impianti"*. Si ribadisce, in tal senso, che tali normative non si applicano automaticamente su impianti esistenti alla loro entrata in vigore, ma solo a quelli nuovi realizzati dopo tale data.

Riconoscendo però la validità delle motivazioni alla base di una uniformità di requisiti minimi e ottimali atti a garantire omogeneità prestazionale dell'attività di misura del trasporto, riteniamo auspicabile che il piano di adeguamento degli impianti, nasca sulla scorta dei dati che emergeranno dal censimento, coinvolgendo i singoli DSO a partire da una clusterizzazione dimensionale degli apparati richiamata dalla regolazione. Questo determinerebbe la conseguente applicazione progressiva dei corrispettivi.

Per quanto riguarda i requisiti impiantistici che saranno introdotti, si chiede conferma del fatto che eventuali interventi che gli operatori realizzassero per raggiungere uno specifico requisito impiantistico (funzionale al miglioramento dei livelli di qualità del servizio) non si configuri come un revamping dell'impianto. Tale nuova classificazione comporterebbe un adeguamento alla normativa vigente al momento del revamping, con importanti costi sorgenti per il titolare dell'impianto e per l'intero sistema, a fronte di possibili trascurabili impatti sul livello della qualità del servizio. Si ribadisce quanto detto in premessa in merito alla opportuna armonizzazione tra provvedimenti (regolatori e normative tecniche) al fine di **non generare inefficienze**

Nel merito della cessione degli Impianti, riteniamo opportuno fornire un segnale economico di medio periodo sul costo che il Cliente Finale potrebbe sostenere qualora decidesse di cedere l'impianto di misura di proprietà, così da permettergli di fondare le proprie scelte su dati quanto più

⁵ Prezzo medio di mercato del gas applicato, in tutte le ore in cui l'organo primario lavora fuori range, alla sommatoria delle differenze espresse in energia tra il limite inferiore del range di funzionamento e il volume misurato



prevedibili possibile. Quanto appena detto potrebbe avvenire sia tramite stime elaborate dall'Autorità e dai TSO coinvolti, sia tramite la fissazione ex-ante dell'ammontare futuro della componente CMcf o di un tetto ad essa e la gestione delle eventuali differenze tra il gettito tariffario e i costi da riconoscere ai TSO tramite le componenti aggiuntive della tariffa di trasporto.

S 13. Osservazioni in merito al criterio di incentivazione dell'impresa maggiore di trasporto in relazione al numero di impianti ispezionabili in un anno e al numero di ispezioni ritenute opportune nel corso della vita utile degli impianti.

Nessuna osservazione

S 14. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione tariffaria del servizio di misura e di valorizzazione degli impianti ceduti all'impresa di trasporto.

Come riportato nelle osservazioni generali, per i risvolti tariffari del servizio di distribuzione è necessario mantenere una mitologia di copertura puntuale degli investimenti, stante la variabilità di costi sottesa alle diversità di impiantistiche esistenti ai PdC City Gate. Sono pertanto da escludere eventuali evoluzioni verso costi standard, come nel caso degli investimenti ammessi sui contatori dei PdR della distribuzione.

S 15. Osservazioni in merito all'opportunità di prevedere specifiche forme di incentivazione alla cessione degli impianti di misura

Non di interesse per i DSO